

## Chiarimenti al Regolamento FSBA approvato il 7 luglio 2016

### Durata delle prestazioni – Art. 4

Ai fini del computo delle giornate fruite, per il conteggio della durata massima delle prestazioni prevista all'art. 4 del Regolamento, non si computano le festività cadenti nel periodo di fruizione delle prestazioni che restano a carico delle aziende.

### Ripresa dell'attività produttiva – Art. 15

L'art. 15 del Regolamento cita l'obbligo di comunicare la ripresa produttiva al termine della prestazione. Con ciò si intende dire che in caso di cessazione dell'attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, è fatto obbligo di restituzione delle prestazioni erogate da parte di FSBA.

### Articolo 8

Dal 1° al 31 agosto sono interrotti i termini previsti all'art. 8 del Regolamento. Il termine dei 20 giorni dall'inizio effettivo della sospensione o riduzione può essere ulteriormente posticipato al mese di settembre.

Analogamente l'interruzione per tutto il mese di agosto vale per gli ulteriori termini previsti dalle procedure regolamentari (art.7)